



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Carlo d'Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 5262/06 R.G. proposto da ROSATI PAOLA elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Altamura n. 2 presso lo studio dell'avv. Roberto Scognamiglio che la rappresenta e difende nel presente giudizio

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA E SUPERIORE "ARTEMISIA GENTILESCHI" DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

**per l'annullamento** del provvedimento del 09/06/06 con cui l'Istituto Statale d'istruzione secondaria e superiore "Artemisia Gentileschi" ha respinto l'istanza di accesso presentata il 09/06/06 da Rosati Paola

**e per la declaratoria** del diritto della ricorrente all'accesso agli atti richiesti con la predetta istanza;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 26 ottobre 2006;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

#### **FATTO**

Con istanza del 09/06/06 Rosati Paola, nella duplice veste di membro del Collegio dei docenti e di terminale associativo della federazione sindacale Gilda Unams, ha chiesto all'Istituto d'Istruzione Secondaria "Artemisia Gentileschi" di Napoli il rilascio di copia dei verbali del Collegio dei docenti del 15/05/06 e di quelli relativi all'anno scolastico 2005/06.

L'Istituto scolastico con nota del 09/06/06 ha respinto l'istanza in esame.

Con ricorso notificato il 10/07/06 e depositato il 01/08/06 la Rosati ha adito questo Tribunale per l'annullamento dell'atto in esame e per la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti con l'istanza del 09/06/06.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto d'Istruzione Secondaria "Artemisia Gentileschi" di Napoli, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 03/08/06, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con istanza del 09/06/06 Rosati Paola, nella duplice veste di membro del Collegio dei docenti e di terminale associativo della federazione sindacale Gilda Unams, ha chiesto all'Istituto d'Istruzione Secondaria "Artemisia Gentileschi" di Napoli il rilascio di copia dei verbali del Collegio dei docenti del 15/05/06 e di quelli relativi all'anno scolastico 2005/06.

L'Istituto scolastico con nota del 09/06/06 ha respinto l'istanza in esame.

Il diniego opposto dall'Istituto intimato è illegittimo in quanto la Rosati, se non altro per la qualità di componente del Collegio dei docenti, organo cui si riferiscono gli atti oggetto dell'istanza di accesso, è titolare dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dagli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 per la legittimazione al presente giudizio e l'accoglimento delle relative domande.

In particolare, come in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, il componente di un organo collegiale ha, per ciò solo, un interesse qualificato all'accesso agli atti del consesso di cui fa parte (C.D.S. sez. VI n. 3042/05).

L'interesse in esame, per altro, è stato correttamente evidenziato dalla ricorrente nell'istanza di accesso come prescritto dall'art. 25 comma 2° l. n. 241/90.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti con l'istanza del 09/06/06 e, quindi, gli enti intimati vanno condannati a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire la visione ed il rilascio di copia degli atti richiesti nel rispetto delle modalità previste dall'art. 25 comma 1° l. n. 241/90.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

2) dichiara che la ricorrente ha diritto ad accedere agli atti richiesti con l'istanza del 09/06/06;

3) condanna gli enti resistenti a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti dalla ricorrente con l'istanza di cui sub 2);

4) condanna gli enti resistenti, in solido, a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro milleduecento/00, per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2006.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**